

SQUERI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

nel settore della distribuzione di carburanti si sono registrate negli ultimi anni irregolarità fiscali e condotte fraudolente che possono essere ricondotte sia al contrabbando sia alla sottrazione dei prodotti ad accertamento;

la legge n. 205 del 2017 ha introdotto misure di contrasto alla evasione dell'Iva perpetrata in relazione all'introduzione, nel mercato nazionale, di carburanti acquistati a livello intracomunitario e stoccati presso depositi fiscalmente riconosciuti;

a partire dal 1° febbraio 2018, l'immissione in consumo dei carburanti dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento anticipato dell'Iva con modello F24 senza possibilità di compensazione;

il soggetto obbligato a versare l'imposta è il soggetto per conto del quale il depositario autorizzato o il destinatario registrato procede all'estrazione dei prodotti in questione;

sono state escluse da tale obbligo le immissioni in consumo effettuate per conto di un soggetto con specifici requisiti di affidabilità o che presti idonea garanzia;

sono stati, altresì, esclusi i prodotti di proprietà del gestore del deposito dal quale sono immessi in consumo o estratti, nonché i prodotti immessi in consumo per conto di un soggetto, titolare di un diverso deposito fiscale avente capacità non inferiore a specifici valori e in possesso di specifici requisiti o che presti idonea garanzia;

la previsione di tale esclusione, in sede di applicazione della norma, ha determinato il proliferare di prevedibili meccanismi elusivi, in quanto l'esclusione dall'obbligo di pagamento anticipato dell'Iva per i prodotti di proprietà del gestore del deposito ha fatto sì che, dall'entrata in vigore della normativa, diversi depositi fiscali sono divenuti, da semplici fornitori di servizio di passaggio, rivenditori dei prodotti;

in particolare, l'obbligo può essere eluso attraverso l'estrazione da parte dello stesso titolare del deposito (che, dunque, ha titolo per non corrispondere l'Iva anticipata) e la successiva vendita al trader attraverso l'esenzione per i soggetti ritenuti affidabili e attraverso il meccanismo delle garanzie;

la complessità della normativa ha generato dubbi interpretativi che richiederebbero quantomeno l'emanazione di una circolare ministeriale interpretativa e restrittiva delle disposizioni richiamate –:

quali elementi il Governo intenda fornire alla luce di quanto descritto in premessa e con quali tempistiche intenda adottare iniziative per arginare un fenomeno che sta, di fatto, vanificando gli sforzi profusi dal legislatore per contrastare l'evasione fiscale e le frodi fiscali nel settore della commercializzazione e della distribuzione dei carburanti.

(3-00782)